



Studio SECH e Associati

Studio Sech e Associati

Dottori commercialisti e revisori contabili

Sede legale: 31053 Pieve di Soligo (TV) – Via Zanzotto 28/17

Tel. 0438/842701 – 0438/842613

Fax. 0438/981241 – 0438/83454

Codice fiscale e partita iva: 03085180267

PEC: studiosech@legalmail.it

E-mail:

studio@secheassociati.com

segreteria@secheassociati.com

contabilita@secheassociati.com

PFdichiarativi@secheassociati.com



Circolare clienti n. 15/T/2022

Pieve di Soligo, 29 Marzo 2022

OGGETTO: DECRETO "UCRAINA"

Gentili Clienti,
desideriamo informarVi che è stato pubblicato il DL 21.03.2022 contenente disposizioni urgenti per contrastare gli effetti economici della crisi ucraina.

CREDITO D'IMPOSTA ALLE IMPRESE PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA

L'art. 3 del DL 21/2022 riconosce un **credito d'imposta per l'acquisto di energia elettrica** alle imprese dotate di **contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW** (diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica ex DM 21.12.2017). Il credito d'imposta è pari al **12% della spesa sostenuta** per l'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022, a condizione che il prezzo della componente energetica, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.

CREDITO D'IMPOSTA ALLE IMPRESE PER L'ACQUISTO DI GAS NATURALE

L'art. 4 del DL 21/2022 riconosce un **credito d'imposta per l'acquisto di gas naturale** alle **imprese diverse da quelle a forte consumo di gas** ex art. 5 del DL 17/2022.

Il credito d'imposta è pari al **20% della spesa sostenuta** per l'acquisto del gas consumato (non per usi termoelettrici) nel secondo trimestre solare dell'anno 2022, a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.

CREDITI D'IMPOSTA PER LE IMPRESE ENERGIVORE E GASIVORE - MODIFICHE

Gli artt. 5 e 9 del DL 21/2022 apportano **alcune modifiche ai crediti d'imposta per le imprese energivore** (a forte consumo di energia) e **gasivore** (a forte consumo di gas naturale), disciplinati rispettivamente dagli artt. 4 e 5 del DL 17/2022. Tali crediti d'imposta sono riconosciuti:

- per le imprese energivore, in misura **pari al 25%** (al posto del precedente 20%);
- per le imprese gasivore, in misura **pari al 20%** (al posto del precedente 15%).

CREDITO D'IMPOSTA ALLE IMPRESE AGRICOLE E DELLA PESCA PER L'ACQUISTO DI CARBURANTE

L'art. 18 del DL 21/2022 prevede un credito d'imposta **per le imprese esercenti attività agricola e della pesca**, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività. Il credito d'imposta è **pari al 20% della spesa sostenuta** per

[Dott. Armando Sech](mailto:Armando.Sech@secheassociati.com)
Dottore commercialista e
revisore contabile
Armando.Sech@secheassociati.com

[Dott. Marco Fregolent](mailto:Marco.Fregolent@secheassociati.com)
Dottore commercialista e
revisore contabile
marcofregolent@secheassociati.com

[Dott.ssa Carla De Conti](mailto:Carla.DeConti@secheassociati.com)
Dottore commercialista e
revisore contabile
carladeconti@secheassociati.com

[Dott. Alessio Rizzo](mailto:Alessio.Rizzo@secheassociati.com)
Dottore commercialista e
revisore contabile
alessiorizzo@secheassociati.com

[Dott. Oscar Sartor](mailto:Oscar.Sartor@secheassociati.com)
Dottore commercialista e
revisore contabile
oscarsartor@secheassociati.com

[Dott. Giovanni Pase](mailto:Giovanni.Pase@secheassociati.com)
Dottore commercialista e
revisore contabile
giovannipase@secheassociati.com

[Dott.ssa Valentina Daberto](mailto:Valentina.Daberto@secheassociati.com)
Dottore commercialista
vdaberto@secheassociati.com

[Dott.ssa Clarissa Dall'Anese](mailto:Clarissa.Dall'Anese@secheassociati.com)
Dottore in amministrazione,
finanza e controllo

[Dott.ssa Serena Zannoni](mailto:Serena.Zannoni@secheassociati.com)
Dottore in economia e
gestione delle aziende

[Dott. Pedrazzi Nicola](mailto:Nicola.Pedrazzi@secheassociati.com)
Dottore in amministrazione,
finanza e controllo



l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'IVA.

SETTORE TURISTICO - CREDITO D'IMPOSTA PER L'IMU VERSATA NEL 2021

Per effetto dell'art. 22 del DL 21/2022, alle imprese turistico-ricettive viene riconosciuto un **credito d'imposta pari al 50% dell'importo versato a titolo di seconda rata dell'IMU per l'anno 2021** (cioè la rata a saldo che doveva essere versata entro il 16.12.2021).

Il credito d'imposta è riconosciuto alle imprese turistico-ricettive, comprese:

- le imprese che esercitano attività agrituristica come definita dalla L. 96/2006 e dalle relative norme regionali;
- le imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta;
- le imprese del comparto fieristico e congressuale;
- i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.

Dal punto di vista oggettivo, invece, per poter beneficiare del credito d'imposta è necessario che:

- gli immobili per i quali è stata pagata la seconda rata dell'IMU 2021 siano accatastati nella **categoria catastale D/2**;
- **in detti immobili venga gestita la relativa attività ricettiva**;
- **i proprietari degli immobili D/2 siano anche gestori delle attività ivi esercitate**.

Un ulteriore requisito richiesto per ottenere il credito d'imposta riguarda la **diminuzione del fatturato derivante dall'attività ricettiva**. In particolare, i gestori dell'attività (che sono anche i proprietari dell'immobile D/2) devono aver subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 **di almeno il 50%** rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019.

BONUS CARBURANTE PER I DIPENDENTI

L'art. 2 del DL 21/2022 prevede che, per il 2022, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di carburanti, nel limite di 200,00 euro per lavoratore.

RIDUZIONE DELLE ALIQUOTE DI ACCISA SU BENZINA, GASOLIO E GPL

L'art. 1 del DL 21/2022 prevede che le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante sono rideterminate nelle seguenti misure:

- benzina: 478,40 euro per mille litri;
- olio da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri.

La citata rideterminazione delle aliquote di accisa si applica dal giorno di entrata in vigore del DL in esame (22.03.2022) e fino al trentesimo giorno successivo a tale data (21.04.2022).

Con il DM 18.03.2022 è stata inoltre stabilita la riduzione delle accise sui gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante:

- a 182,61 euro per mille chilogrammi;
- dal 22.03.2022 e fino al 20.04.2022 (circ. Agenzia Dogane e Monopoli 23.3.2022 n. 11).



CONTRIBUTO STRAORDINARIO DEL 10% CONTRO IL CARO BOLLETTE

L'art. 37 del DL 21/2022 prevede, per il 2022, un **contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario** a carico dei **soggetti che**:

- esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica;
- esercitano l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale;
- rivendono energia elettrica, gas metano e gas naturale;
- esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi;
- importano a titolo definitivo, per la successiva rivendita, energia elettrica, gas naturale, gas metano o prodotti petroliferi;
- introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea.

La **base imponibile** del contributo straordinario è costituita **dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive**, riferito al periodo dall'01.10.2021 al 31.03.2022, rispetto al saldo del periodo dall'01.10.2020 al 31.03.2021.

Il contributo si applica nella **misura del 10%** solo se il suddetto incremento è cumulativamente:

- superiore a 5.000.000,00 di euro;
- pari o superiore al 10%.

Il contributo è liquidato e versato entro il 30.06.2022, secondo le modalità e con gli adempimenti che verranno definiti con un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

RINEGOZIAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEI MUTUI AGRARI

L'art. 19 del DL 21/2022 prevede che le esposizioni in essere al 22.03.2022 (data di entrata in vigore del decreto) concesse dalle banche e dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito e destinate a **finanziare le attività delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura**, in forma individuale o societaria, possano essere rinegoziate e ristrutturate, prolungando il periodo di rimborso fino a 25 anni.

Nel rispetto delle disposizioni in materia di aiuti "de minimis", le operazioni di rinegoziazione e ristrutturazione possono essere assistite dalla garanzia gratuita prestata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).

NOTIFICA PER LE ESPORTAZIONI DI MATERIE PRIME CRITICHE

L'art. 30 del DL 21/2022 introduce **l'obbligo di notifica per le operazioni di esportazione al di fuori dell'Unione europea di materie prime critiche**, da individuarsi con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Tra le suddette materie prime, vi rientrano i **rottami ferrosi**.

La notifica deve essere effettuata, almeno 10 giorni prima dell'avvio dell'esportazione, al Ministero dello Sviluppo economico e al Ministero degli Affari esteri, fornendo una informativa completa dell'operazione.

In caso di inadempimento, salvo che il fatto costituisca reato, è prevista una sanzione amministrativa pari al 30% del valore dell'operazione e comunque non inferiore a 30.000,00 euro per ogni singola operazione.



Studio SECH e Associati

GARANZIE A FAVORE DI IMPRESE ENERGIVORE DI INTERESSE STRATEGICO

L'art. 10 co. 1 del DL 21/2022 introduce, fino al 31.12.2022, una **garanzia rilasciata da SACE** in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia relativamente:

- a **finanziamenti a imprese che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale** (da individuare con DPCM su proposta del Ministero dello sviluppo economico);
- al **finanziamento di operazioni di acquisto e riattivazione di impianti dismessi situati sul territorio nazionale per la produzione destinata all'industria siderurgica.**

La garanzia opera fino al 90% dell'importo del finanziamento (secondo le disposizioni, in quanto compatibili, di cui all'art. 1 del DL 23/2020 convertito).

Rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore necessità, l'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.

Studio Sech e Associati